

Procedura per la segnalazione *whistleblower* (allegato n. 6)

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (c.d. *whistleblower*)

ISTRUZIONI

La segnalazione può essere presentata tramite utilizzo della piattaforma dedicata alla ricezione delle segnalazioni.

La piattaforma è monitorata esclusivamente dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione ed è reperibile nel sito istituzionale dell'AUSIR nella sezione Amministrazione trasparente (<http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente/segnalazione-di-presunti-illeciti-whistleblowing>).

Per inviare una segnalazione l'interessato deve cliccare sul *link* "invia segnalazione" (<https://ausir.whistleblowing.it/#/>).

TUTELA NORMATIVA DEL WHISTLE BLOWER L. 190/12

Si rammenta che l'ordinamento tutela i soggetti che hanno effettuato la segnalazione. A tal fine, come previsto dalla legge e dal Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'ENTE, l'amministrazione ha predisposto sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante. In particolare **l'identità del segnalante è protetta:**

- nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione oppure qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare (anche attraverso il sindacato) al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e, eventualmente, all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.